

BOZZA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2- Definizioni

Articolo 3 -Vigilanza

TITOLO II - MEDIAZIONE SOCIALE ED ASSISTENZA ALLE PERSONE

Articolo 4 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità

Articolo 5 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

Articolo 6 - Trattamenti Sanitari Obbligatorie Accertamenti Sanitari Obbligatori

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

CAPO I - Disposizioni Generali a salvaguardia della Sicurezza Urbana

Articolo 7 – Sicurezza Urbana

Articolo 8 – Terreni privati, aree condominiali e strade vicinali

Articolo 9 - Disposizioni generali relative al Titolo III - Capo I

CAPO II - Altre attività vietate

Articolo 10 –Pubblicità e veicoli pubblicitari

Articolo 11 - Giochi

Articolo 12 - Utilizzo spazi riservati agli invalidi/disabili

Articolo 13 - Occupazioni di immobili

Articolo 14 - Accattonaggio molesto

Articolo 15 -Prostituzione su strada

Articolo 16 - Utilizzo di locali nei centri abitati cittadini

Articolo 17 – Mestieri ambulanti ed artisti di strada, vendita delle opere del proprio ingegno

TITOLO IV – NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

CAPO I – Disposizioni generali a salvaguardia della pubblica incolumità

Articolo 18 - Pubblica incolumità

Articolo 19- Disposizioni generali a tutela della pubblica incolumità

CAPO II – Altre attività vietate

Articolo 20 - Prevenzione incendi

Articolo 21 - Artifici pirotecnici

Articolo 22 - Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di gas propano liquido per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

Articolo 23 – Collocamento pericoloso di vasi, statue e simili

Articolo 24 - Sicurezza degli edifici

Articolo 25 – Pozzi, cisterne e specchi d'acqua

Articolo 26 - Neve e ghiaccio

Articolo 27 – Conduzione e custodia di cani ed altri animali in luoghi pubblici

TITOLO V – CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Articolo 28 - Disposizioni generali di cui al Titolo V

Articolo 29 - Convivenza civile, vivibilità ed igiene, pubblico decoro

Articolo 30 – Obblighi di proprietari o possessori di immobili e di amministratori di condominio

Articolo 31 – Sistema integrato di collaborazione tra Amministrazione Comunale e gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete, del decoro urbano e della sicurezza urbana

Articolo 32 – Negozi ed articoli per soli adulti

Articolo 33 - Comportamenti vietati

Articolo 34 – Emergenza idrica

Articolo 35 - Stendimento di panni e biancheria

TITOLO VI - QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 36 - Tutela della quiete pubblica e privata

Articolo 37 – Esercizio di attività rumorose

Articolo 38 - Locali pubblici e di ritrovo

Articolo 39 -Abitazioni private

Articolo 40 - Diffusori sonori in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Articolo 41 - Saracinesche

Articolo 42 - Fiere, mercati, sagre e festival

Articolo 43 - Rumori da carico e scarico di merci

Articolo 44 – Trasporto di materiali rumorosi

Articolo 45 - Spettacoli, vetrine animate, vendite e simili

TITOLO VII- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL VERDE PUBBLICO

Articolo 46 – Verde pubblico

Articolo 47 - Comportamenti vietati nei parchi e nei giardini pubblici

Articolo 48 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

TITOLO VIII - NORME PER I PASSEGGERI DEI MEZZI DI LINEA DI PUBBLICO TRASPORTO URBANO

Articolo 49 – Norme per i passeggeri dei mezzi di linea di pubblico trasporto urbano

TITOLO IX - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I – Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori

Articolo 50 - Sistema sanzionatorio

Articolo 51 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 52 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

Articolo 53 - Sequestro cautelare propedeutico alla confisca. Attività di accertamento

Articolo 54 - Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni

CAPO II - Diffida

Articolo 55 - Diffida

Articolo 56 - Sanzioni per gli inottemperanti alla diffida

CAPO III – Procedure di rimessa in pristino

Articolo 57 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

Articolo 58 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Articolo 59 - Rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi del Sindaco

Articolo 60 - Abrogazioni

Articolo 61 - Adeguamento disposizioni vigenti

Articolo 62- Informazioni al Consiglio Comunale

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la pacifica e civile convivenza. Inoltre, prevenendo situazioni che possano recare danni o pregiudizi alle persone, regola il comportamento dei cittadini e le attività comunque influenti sulla vita della comunità all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolare modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Il Regolamento è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'articolo 158, comma 2, del Decreto Legislativo n.112 del 31.3.1998.

2. Per polizia amministrativa locale si deve intendere l'insieme delle misure, relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, dirette a consentire a tutta la cittadinanza, nello svolgimento di attività lecite, l'esercizio dei propri diritti e facoltà legittime, stabilendo l'osservanza di prescrizioni finalizzate ad evitare che dall'esercizio dei suddetti diritti e

facoltà e salvaguardando primariamente i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, come richiamati all'articolo 159, comma 2, del D. Lgs. n. 112 del 31.3.1998, possano derivare pregiudizi a persone fisiche o giuridiche ed alle cose.

3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme autonome e integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

a) sicurezza urbana; b) pubblica incolumità; c) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro; d) pubblica quiete e tranquillità delle persone; e) verde pubblico; f) mediazione sociale; g) educazione alla legalità e assistenza alle persone.

4. Il Regolamento si applica su tutto il territorio comunale. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine “ regolamento” senza alcuna specifica, con esso si deve intendere il presente Regolamento di Polizia Urbana. Mentre quando è fatto riferimento agli “ uffici comunali competenti” questi sono da individuare, se non diversamente indicati, in base al vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune di Campi Bisenzio.

5. Quando nel Regolamento è fatto riferimento a divieti, obblighi o prescrizioni, relativi a comportamenti, azioni od omissioni che, nell'evidenza, impediscono la fruibilità del patrimonio privato, determinando lo scadimento della qualità della civile convivenza, tali divieti, obblighi e prescrizioni assumono il carattere di sussidiarietà e di residualità e quindi sono sempre fatte salve le eventuali norme in ambito civilistico.

6. Le norme contenute nel regolamento sono da ritenersi, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 689 del 24.11.1981, speciali rispetto alle norme contenute in altri regolamenti comunali che eventualmente individuano medesime fattispecie.

7. Oltre alle norme contenute o richiamate nel regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti e funzionari di Polizia Municipale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del Regolamento:

a) per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, per prevenire e contrastare:

- le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso dell'alcool;
- le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti precedenti;
- le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di illecita occupazione di suolo pubblico;
- i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o l'uso cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

b) per pubblica incolumità si intende l'insieme delle precauzioni adottate per preservare l'integrità fisica della collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità;

c) per convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;

d) per pubblica quiete e tranquillità delle persone, si intendono la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

e) per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti;

f) per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione di illeciti negli spazi pubblici;

g) per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

2. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto e in particolare:

- il suolo di dominio pubblico o il dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le strade private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- i parchi, le ville ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- le acque interne;
- i monumenti e (le fontane monumentali);
- le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- gli impianti e le strutture di uso comune, insistenti sui beni comuni indicati sui punti precedenti.

3. Per fruizione dei beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. Si precisa che la fruizione dei beni comuni non necessita di prevenire concessioni o autorizzazioni, fatto salvo quanto la legge prescrive per i beni demaniali.

4. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzo dei suddetti beni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 3 -Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri dipendenti comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Azienda Sanitaria Locale, alle guardie zoofile-ambientali e a quelle previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, al personale di altri Enti preposti alla vigilanza.

2. Gli addetti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati in precedenza, possono nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni e disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24.11.1989, n.689.

TITOLO II

MEDIAZIONE SOCIALE ED ASSISTENZA ALLE PERSONE

Articolo 4 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune, all'interno di un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, promuove e favorisce la ricomposizione alternativa dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione sociale, intesa come integrazione tra persone e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale addetto, appartenente al Corpo di Polizia Municipale appositamente formato, fatte salve le prerogative previste dalla legge per gli agenti di polizia municipale ed i compiti istituzionali del corpo.

2. L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato perseguibile d'ufficio; qualora il reato sia perseguibile dietro presentazione di querela, l'attività di mediazione sociale è svolta qualora la querela non sia stata ancora presentata.

3. La mediazione sociale dei conflitti può essere effettuata per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali, o più in generale, attinenti a problemi di convivenza civile. Chiaramente può essere svolta una sola volta con le stesse parti e per lo stesso motivo.

4. Gli addetti al servizio suddetto possono, in particolare, convocare le parti o i soggetti che arrecano o subiscono conflitto. La ricomposizione dei conflitti è proposta ed attuata in via principale dai Funzionari della Polizia Municipale che possono avvalersi anche della collaborazione di esperti in mediazione.

5. In merito alla ricomposizione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto, "Accordo di Ricomposizione" che, sottoscritto tra le parti, costituisce per esse formale impegno al rispetto. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione o riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando altrimenti si ritengono le stesse più idonee al ravvedimento del trasgressore, in particolare se minore ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

6. La ricomposizione comporterà la sospensione del procedimento sanzionatorio nonché degli accertamenti di violazione alle disposizioni dei regolamenti comunali, commessi dai soggetti e

direttamente ricollegabili al conflitto, fino al termine previsto per l'esecuzione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 60 giorni. Il verbale di accordo costituisce a tutti gli effetti di legge atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il relativo procedimento sanzionatorio. In caso di adempimento delle parti conseguirà di diritto l'estinzione delle sanzioni derivanti da violazioni amministrative previste dal regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto, sulla base delle risultanze della verbalizzazione.

7. Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale sopra richiamato al comma 5 del presente articolo, incorreranno in una sanzione amministrativa pecuniaria e, contestualmente, cesseranno i benefici sospensivi, interruttivi ed estintivi di cui al comma precedente.

Articolo 5 - Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. In casi di emergenza ed urgenza sociale che vedono coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane, minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale del Corpo di Polizia Municipale interviene secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del Regolamento che comportino situazioni di disagio sociale o perdita dei mezzi minimi di sussistenza, i competenti servizi sociali, di iniziativa o su richiesta del personale del Corpo di Polizia Municipale, dovranno individuare, in relazione alle condizioni economiche e sociali del soggetto, alternative consone ed idonee sistemazioni. Per la soluzione delle situazioni riportate al comma 1, il personale del Corpo di Polizia Municipale può coadiuvare i servizi sociali nel provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.

3. Le misure di accompagnamento e ricovero di cui sopra sono attuate anche in caso di condizioni climatiche eccezionali di tipo invernale.

4. Per quanto riguarda la categoria dei minori moralmente o materialmente abbandonati, o versanti in situazioni riconducibili all'articolo 403 del codice civile, il Corpo di Polizia Municipale interviene identificando il minore e provvede affinché gli organi di protezione dell'infanzia lo ricoverino presso un centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in adeguate strutture, secondo accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le forze di polizia, redigendo in tutti questi casi segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

Articolo 6 - Trattamenti Sanitari Obbligatori ed Accertamenti Sanitari Obbligatori

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (T.S.O.) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (A.S.O.), ai sensi della legge statale, gli operatori sanitari ed il personale del Corpo di Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti al proprio ruolo istituzionale.

2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e danno attuazione al provvedimento sindacale che dispone il Trattamento Sanitario Obbligatorio o l'Accertamento Sanitario Obbligatorio, ponendo in essere preliminarmente tutte le iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti. Il personale del Corpo di Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, coadiuva il personale sanitario a tutela dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso, intervenendo nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto comportamenti di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi e dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

3. Il personale del Corpo di Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni sopra dette, può, per fini di collegamento, operare anche fuori del territorio comunale con l'arma ed il materiale di armamento in dotazione, come previsto dalla legge-quadro n.65 del 7 marzo 1986 e dal Decreto Ministeriale n.145 del 4 marzo 1987 sull'armamento della Polizia Municipale.

TITOLO III

NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

CAPO I - Disposizioni Generali a salvaguardia della Sicurezza Urbana

Articolo 7 – Sicurezza Urbana

1. Il Comune, al fine di garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, tutela il rispetto delle norme che regolano la vita, la convivenza civile, la coesione sociale, la libera fruizione degli spazi pubblici e l'accesso ai medesimi.

2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del Regolamento, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno, col proprio comportamento, anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle

attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o esposto alla pubblica fede.

Articolo 8 – Terreni privati, aree condominiali e strade vicinali

1. I terreni devono essere mantenuti in buone condizioni e puliti da parte di chi ne ha la disponibilità, evitando accumuli di sterpaglie, allo scopo di prevenire il proliferare di animali. I proprietari dei terreni devono adottare tutte le opportune cautele al fine di impedire lo scarico dei rifiuti da parte di chiunque.

2. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.

3. Le recinzioni dei terreni privati devono essere realizzate con materiali idonei, solidamente ancorati in modo tale da evitare qualsiasi pericolo per l'incolumità pubblica e privata.

4. Il verde condominiale e gli spazi privati debbono essere mantenuti in condizioni decorose. I rami degli alberi e/o le siepi sulla pubblica via, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli. Gli orti e i terreni coltivati per attività professionali devono essere mantenuti in condizioni decorose.

5. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale per le aree pubbliche e ad uso pubblico, è fatto divieto di depositare sui terreni privati, sui resedi, nelle aree condominiali e sulle strade vicinali, ancorché recintati, veicoli abbandonati con parti mancanti o deteriorate: nel caso in cui tale deposito si prolunghi oltre trenta giorni, la sanzione amministrativa pecuniaria è accertata ed applicata per ogni periodo di trenta giorni per il quale si protrae la limitazione.

6. Nei cortili e nei garages dei condomini di edilizia residenziale pubblica e assimilati, quali alloggi-parcheggio o alloggi Comune Garante, è vietato parcheggiare veicoli da parte di persone non residenti negli immobili: nel caso in cui tale parcheggio si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è accertata ed applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la limitazione.

7. Le strade vicinali devono essere mantenute, a cura dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche.

8. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune ha facoltà di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Articolo 9 - Disposizioni generali relative al Titolo III - Capo. I

1. A salvaguardia della sicurezza e decoro del centro urbano è vietato:

- a) occupare senza titolo, anche con oggetti facilmente trasportabili o di minimo ingombro, il suolo pubblico e quello privato soggetto ad uso pubblico;
- b) danneggiare in qualsiasi modo il suolo pubblico o di uso pubblico;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio delle attrezzature e degli impianti posti sopra il suolo pubblico o privato ad uso pubblico o sotto di esso installati, salvo interventi manutentivi dimostrabili, nel rispetto delle norme in proposito dettate da specifici regolamenti o da soggetti a tale scopi autorizzati;
- d) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via;
- e) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico, ad uso pubblico, aperto al pubblico ovvero in luogo privato, anche fuori dalla sede stradale, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque;
- f) stendere biancheria, panni o simili lungo le ringhiere e i parapetti pubblici o in prossimità di linee elettriche aeree;
- g) nei luoghi pubblici o ad uso pubblico o aperti al pubblico, ad di fuori delle idonee rastrelliere, collocare, appoggiare, legare o incatenare velocipedi sulle barriere di protezione di monumenti, sugli elementi di arredo urbano, sui sostegni della segnaletica stradale e non, sui pali dell'illuminazione, alle recinzioni degli immobili, e su ogni supporto od elemento architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti o all'uopo adibiti;
- h) realizzare o installare segnaletica stradale su aree pubbliche o ad uso pubblico senza avere ottenuto la relativa autorizzazione dall'Ente proprietario della strada.

CAPO II - Altre attività vietate

Articolo 10 –Pubblicità e veicoli pubblicitari

1. E' fatto divieto di depositare, distribuire ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dal Regolamento, senza preventiva autorizzazione, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self-service.

2. Per le violazioni dei divieti di cui al precedente comma, risponderanno in concorso con l'autore della violazione, l'editore, lo stampatore ovvero, in mancanza, il soggetto beneficiario della pubblicità.

3. Fatte salve le sanzioni previste dal codice della strada nonché dalle altre norme statali, regionali o comunali speciali, tutti i veicoli che rechino pannelli o cartelli o altri messaggi pubblicitari non possono sostare sulla pubblica via o comunque su aree pubbliche, ad uso pubblico o aperte al pubblico senza l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada o dell'area interessata.

4. Fatte salve le sanzioni previste dal codice della strada nonché dalle altre norme statali, regionali o comunali speciali, i veicoli che rechino pannelli o cartelli o altri messaggi pubblicitari non possono sostare in aree private qualora siano visibili dalla pubblica via o comunque dalle aree pubbliche, ad uso pubblico o aperte al pubblico, salvi i casi in cui ciò sia espressamente autorizzato dalle Autorità competenti.

5. Con il termine "sosta" si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente: nei casi in cui tale sosta si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è accertata ed applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la limitazione.

Articolo 11 - Giochi

1. E' vietato praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche, ad uso pubblico o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando questi possono arrecare intralcio o disturbo o costituire pericolo per sé o per gli altri e procurare danni, fatti salvi i casi in cui vi sia una previa autorizzazione dell'Autorità Competente.

2. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti; gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini non possono comunque essere utilizzati da chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco.

3. Sulla restante area pubblica o di pubblico uso i giochi sono consentiti qualora non rechino pericolo o disturbo a persone e cose: in tal caso, tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private.

Articolo 12 - Utilizzo spazi riservati agli invalidi o disabili

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è vietato, con ostacoli fissi o mobili ovvero con veicoli o altro, intralciare, pregiudicare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone invalide con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati a disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per i non vedenti ed altri soggetti comunque affetti da menomazione o in qualunque altro modo impediti.

2. In ogni caso, come previsto dalla Legge dello Stato, l'occupazione di spazi pubblici o privati soggetti all'uso pubblico è ammessa solo a condizione che sia comunque garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Articolo 13 - Occupazioni di immobili

1. E' vietato, impregiudicate le sanzioni di legge, occupare abusivamente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli altri immobili di civica proprietà, nonché tutti gli altri immobili destinati dall'Amministrazione Comunale all'uso pubblico.

2. Il Dirigente dell'Ufficio Comunale competente, espletati i controlli e le verifiche previsti per legge o regolamento, potrà richiedere ulteriori e più approfonditi controlli al Corpo di Polizia Municipale per l'accertamento di illeciti amministrativi o penali, che verranno prontamente segnalati all'Autorità Giudiziaria.

3. Il Dirigente dell'Ufficio Comunale competente adotterà senza indugio i provvedimenti amministrativi di spettanza, ivi compresi i provvedimento di sgombero, assicurando di far rendere temporaneamente e fisicamente inaccessibili gli alloggi sgomberati con interventi adeguati, a cura, onere e spese del soggetto titolare interessato, e richiedendo, in casi di alta criticità, l'ausilio del Corpo di Polizia Municipale.

4. In caso di occupazioni abusive che comportino pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica, il Dirigente dell'Ufficio Comunale competente segnalerà al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso l'Ufficio Territoriale del Governo la necessità dell'intervento della Forza Pubblica.

Articolo 14 - Accattonaggio molesto

1. Al fine di tutelare la pubblica decenza, è vietato porre in essere forme di accattonaggio molesto, in particolare nei luoghi dove ciò possa creare intralcio e pericolo per la circolazione di persone, animali e veicoli. Le richieste di elemosina non devono offendere la pubblica decenza, esemplificativamente mostrando o simulando menomazioni fisiche allo scopo di impietosire i passanti ed ottenere più facilmente dazioni in denaro. Nell'accattonaggio è sempre vietato l'utilizzo di minori e lo sfruttamento di animali.

Articolo 15 -Prostituzione su strada

1. Nel territorio comunale è fatto divieto in luogo pubblico, ad uso pubblico, aperto al pubblico o visibile al pubblico:

a) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali dietro corrispettivo consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo, ovvero nel mostrare nudità;

b) di richiedere informazioni finalizzate a concordare prestazioni sessuali da soggetti che pongono in essere i comportamenti di cui al precedente comma;

c) per i conducenti di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di richiedere informazioni dirette ad acquisire prestazioni sessuali dai soggetti richiamati al primo comma;

d) costituisce, comunque, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 24.11.1981, n. 689, causa di esclusione della responsabilità amministrativa per la violazione del presente articolo per chi esercita l'attività di meretricio su strada contro la propria volontà, in quanto vittima di accertata violenza o di grave sfruttamento da parte di terze persone dedite al lenocinio.

Articolo 16 - Utilizzo di locali nel centro abitato cittadino

1. Entro l'ambito della delimitazione dei centri abitati del Comune di Campi Bisenzio, approvata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n.285 del 30.4.1992 – Nuovo Codice della Strada:

a) è vietato allestire o mantenere locali posti al piano strada (piano terra o seminterrato) e non già destinati a residenza, in condizioni idonee a consentire l'espletamento di funzioni abitative cioè attrezzati come camere da letto, soggiorni, sale da pranzo, cucine e simili;

b) è consentito mantenere o realizzare cucine e locali a servizio di attività commerciali o artigianali che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando l'osservanza di tutti i requisiti richiesti da norme di legge o regolamenti per le specifiche attività;

c) i locali adibiti ad attività commerciali o artigianali devono avere porte o altri ingressi che consentono l'accesso diretto dalla strada che non possono essere utilizzate per l'accesso ad abitazioni private.

2. Nei casi di cui al comma 1, quando la protrazione del comportamento illecito pregiudica o compromette significativamente l'interesse pubblico prevalente, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale procedono con la diffida di cui al Capo II del Titolo IX del Regolamento.

Articolo 17 - Mestieri ambulanti, artisti di strada, vendita delle opere dell'ingegno

1. Fatta salva la disciplina di settore, è vietato esercitare nell'ambito del territorio comunale mestieri ambulanti, attività di artista di strada e vendita delle opere del proprio ingegno se non nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. Qualora le attività di cui al comma 1 determinino emissioni sonore di qualsiasi tipo, ancorché nei limiti di legge, possono essere esercitate solo tra le ore nove e le ore dodici, nonché tra le ore quindici e le ore venti, salva preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali.

3. Gli ambulanti, gli artisti di strada ed i venditori delle opere dell'ingegno devono aver cura di non creare imbrattamento del suolo pubblico o situazioni di pericolo o di molestia per la cittadinanza.

4. Per esercente l'attività di mestiere ambulante ai fini del presente Regolamento, s'intende il soggetto che svolge attività di venditore ambulante o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe, raccoglitore di oggetti usati, ombrellaio, arrotino e mestieri analoghi.

5. Per artista di strada s'intende il soggetto che svolge la propria attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio del termine. Sono considerati artisti di strada i giocolieri, i mimi, i danzatori, i burattinai, i saltimbanchi, gli "skaters", i cantanti, i suonatori, i musicisti, i ritrattisti, gli scultori di palloncini, i "writers", i "body-artists", o similari. Per le attività di artista di strada non deve essere chiesto il pagamento di un biglietto, né un corrispettivo preciso per l'esibizione, essendo consentita esclusivamente l'offerta libera e spontanea; inoltre, è vietato amplificare i suoni delle emissioni vocali o sonore con strumentazione aggiuntiva.

6. Per operatore di vendita delle opere del proprio ingegno s'intende il soggetto che pone in vendita oggetti realizzati personalmente, quali disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili, monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari, scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

7. E' fatto divieto esercitare su strada attività da parte di chi può speculare sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, interpreti del di sogni, giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi e simili, compresi coloro che vantano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione o magnificano ricette o specifici prodotti, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

TITOLO IV – NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

CAPO I – Disposizioni generali a salvaguardia della pubblica incolumità

Articolo 18 - Pubblica incolumità

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, tutela la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.

Articolo 19 - Disposizioni generali a tutela della pubblica incolumità

1. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato creare, con il proprio comportamento, situazioni anche di solo potenziale pericolo, danno, malattia e calamità.

2. A tutela della incolumità pubblica è vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, qualsiasi oggetto, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengono rimossi nel più breve tempo possibile ed al massimo entro ventiquattro ore;

b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengono rimossi nel più breve tempo possibile e comunque entro ventiquattro ore;

c) recingere con filo di ferro spinato a meno di due metri dal suolo le proprietà private confinanti con le strade e piazze pubbliche o con luoghi aperti al pubblico: gli "offendicula" ed ogni altro manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico devono, comunque; essere installati in modo tale da non poter arrecare pericolo alla collettività;

d) trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto, che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività. Le travi, le antenne, le aste metalliche e simili oggetti, allorquando siano di lunghezza superiore ai 4 metri e trasportati a braccia, devono essere affidati a non meno di due persone, una per ogni estremità e comunque trasportati adottando tutte le cautele in materia di sicurezza in relazione alle condizioni dei luoghi e del tempo. Il trasporto di vetri che superino la lunghezza di 50 cm. non deve essere effettuato se alle estremità degli stessi non siano stati collocati ripari adatti ad evitare qualsiasi danno a persone e cose.

CAPO II – Altre attività vietate

Articolo 20 - Prevenzione incendi

1. E' vietato bruciare, all'interno del centro abitato, foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale.

2. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dall'amministrazione comunale, nel rispetto delle norme regionali in materia. Tali operazioni dovranno essere esplicate in condizioni di sicurezza per non costituire pericolo di incendi.

3. E' fatto divieto per chiunque di effettuare in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo o non autorizzati, accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo. I terreni devono essere mantenuti, da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie ed al livello di altezza del manto erboso, in condizioni tali da non essere potenzialmente causa di incendi.

4. Gli edifici privati, debbono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda la tipologia dei depositi e degli oggetti in essi contenuti.

5. E' fatto divieto inoltre a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

6. E' fatto divieto di sostare davanti agli idranti antincendio, anche se collocati fuori dalla sede stradale ovvero non individuati da apposita segnaletica, ma comunque identificabili.

Articolo 21 - Artifici pirotecnici

1. E' vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:

a) in tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo: gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza per il rispetto di quanto richiamato, avvertendo tempestivamente, se del caso le forze dell'ordine;

b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (di affezione che da stalla), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;

c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.

2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

4. Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco.

Articolo 22 - Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di gas propano liquido per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia è vietato tenere nel centro abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, il carbone e gli oli combustibili, anche il legname in opera, il fieno, la paglia, la carta, i cartoni, il cotone, la canapa, il lino, lo sparto, la iuta, i fili vegetali in genere, il sughero, i tessuti, il materiale da imballaggio, lo zolfo, il caucciù, le gomme elastiche, le plastiche ed i derivati.

3. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

4. Depositari e magazzini di gas compressi in bombole di capienza superiore ai mille metri cubi. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

5. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitti di struttura incombustibile o rese resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione devono essere opportunamente riparate.

6. Nelle cantine delle abitazioni sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di alimentari, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

7. E' vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non possono essere detenuti in quantità superiori a 100 chilogrammi e non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

8. Le finestre e le aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri o di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incendi infiammabili.

9. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

10. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

11. Nelle case di civile abitazione è consentito il deposito di massimo due bombole di gas propano liquido per una capacità complessiva non superiore a 20 chilogrammi ovvero di massimo una bombola se di capacità complessiva pari a quindici chilogrammi.

Articolo 23 – Collocamento pericoloso di vasi, statue e simili

1. È vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi.

Articolo 24 - Sicurezza degli edifici

1. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della stabilità degli immobili. In particolare è vietato in qualsiasi spazio privato o comune, ammassare rifiuti, in particolar modo di materiale deperibile: sono fatte salve le tipologie autorizzate di raccolta dei rifiuti con il sistema “porta a porta” o analoghi.

2. A cura dei proprietari amministratori o inquilini, i portici e le scale di ogni edificio, posseduti o in comunione o condominio, di notte e in caso di scarsa visibilità, devono essere sempre e sufficientemente illuminati.

Articolo 25 – Pozzi, cisterne e specchi d’acqua

1. I pozzi e le cisterne devono essere autorizzati a norma di legge ed avere le sponde munite di parapetto con sportello ermeticamente chiuso ed adeguatamente segnalato. Il Sindaco può prescrivere ulteriori misure idonee a tutela della pubblica incolumità.

2. Tutte le vasche per l'irrigazione, i pozzi, i laghetti e gli specchi di acqua in genere, sia naturali che artificiali, devono essere messi in sicurezza e segnalati debitamente.

Articolo 26 - Neve e ghiaccio

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari, i locatari, i conduttori, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili nonché gli amministratori di condomini, a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dai balconi, terrazzi o altre sporgenze, sui marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico o ad uso pubblico; qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

4. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione di cui al comma precedente deve darsi preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale ed al locale Comando di Polizia Municipale.

5. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. Nessun edificio può avere canali di gronda e di scolo per le acque pluviali che spandano sopra luoghi abitati o aperti al pubblico. E' fatto obbligo ai proprietari, ai locatari, ai conduttori, ai possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili nonché agli amministratori di condomini, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti e/o simili opere provvisionali opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per la rimozione della neve; in tempo di gelo, a cura degli stessi, deve essere provveduto allo spargimento di segatura o sabbia sui luoghi predetti, in modo da impedire lo sdruciolamento.

8. I proprietari, locatari, conduttori, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili nonché gli amministratori di condomini debbono provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti le facciate dell'edificio: durante tali operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico devono limitare gli ostacoli alla circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti. Qualora ciò non sia possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo idoneo l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela.

9. I veicoli, in caso di forte nevicata o gelo, quando a causa di questi eventi meteorologici avversi le strade cittadine non risultano agevolmente percorribili, anche in assenza di una specifica ordinanza che ne impone l'uso d'obbligo, devono comunque circolare muniti degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio o in alternativa utilizzare i dispositivi o mezzi antidrucciolevoli omologati evitando così di procurare intralcio o pericolo per la circolazione. Nell'ipotesi in cui non riescano più a circolare, i veicoli non dovranno essere abbandonati dai conducenti o proprietari, i quali si prodigheranno per collocarli, se non disponibili i parcheggi vicini, ai margini della carreggiata, al fine di non intralciare l'opera degli sgombraneve e spargisale. I veicoli non dovranno comunque ostruire l'entrata e/o uscita dei depositi di sale o sabbia e dei mezzi specifici sopra richiamati anche se si tratta di depositi temporanei. In ogni caso i veicoli collocati a margine della sede stradale dovranno essere rimossi non appena siano cessate le condizioni meteorologiche avverse.

10. Per la circolazione sulle strade comunali è necessario che, dal 15 novembre al 15 aprile, i veicoli siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.

Articolo 27 – Conduzione e custodia dei cani ed altri animali in luoghi pubblici

1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico, di uso pubblico, aperto al pubblico ovvero in luogo di passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso, i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, ancorché muniti di museruola inadatta allo scopo, riescano a mordere.

2. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti appositi emanati dalle Autorità competenti, è vietato ai soggetti elencati negli stessi

provvedimenti, nonché ai minorenni, ai quali è comunque fatto divieto di condurre in luogo pubblico o assimilato cani delle razze destinate alla guardia ed alla difesa, ancorché derivanti da incroci delle stesse. Il possesso e la conduzione di cani di ogni razza è comunque vietata a tutti coloro che per età, caratteristiche fisiche o infermità mentali non siano in grado di garantire un adeguato controllo sull'animale.

3. I proprietari dei cani definiti pericolosi di cui al precedente comma hanno l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa per i danni causati a terzi dal cane stesso. Chiunque detiene a qualsiasi titolo cani, o altri animali, di qualsiasi razza o specie, ha comunque l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.

4. E' parimente vietato addestrare i cani con l'intento di esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a qualsiasi tipo di "doping".

5. Per la conduzione in luogo pubblico, ad uso pubblico, aperto al pubblico o condominiale di cani definiti pericolosi a norma di legge o regolamento, e comunque per i cani delle razze da guardia e da difesa, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a due metri e la museruola. Fanno eccezione i cani in ausilio ad organi di polizia o protezione civile.

TITOLO V – CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Articolo 28 - Disposizioni generali di cui al Titolo V

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo di indecenza.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 15 del presente Regolamento, così come nel Regolamento Urbanistico Comunale, è altresì vietato allestire o mantenere i locali non già destinati a residenza in condizioni idonee a consentire l'espletamento di funzioni abitative, cioè attrezzati con camere da letto, soggiorni, sale da pranzo cucine "et similia", ovvero in contrasto con la destinazione urbanistica/edilizia, con le norme igienico sanitarie regionali e comunali.

3. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonché nei Regolamenti Comunali, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato in qualsiasi spazio pubblico o privato produrre emissioni consistenti in esalazioni moleste provenienti da cucine,

da condizionatori/climatizzatori (in posizionamenti tipo cavedi) ovvero produrre perdite di acqua bianca o nera. Le tubazioni ed i canali di scarico di liquami debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. Nessun edificio può avere canali di scolo o scarico che spandano al di fuori delle condotte fognarie.

4. E' obbligo ai proprietari, amministratori e conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti o simili opere provvisorie convenientemente collocati, nonché provvedere all'eliminazione degli inconvenienti igienici, causati da perdite o irregolari posizionamenti delle tubazioni o canali di scarico.

5. In particolare, è vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigaretta e qualsiasi oggetto anche di piccolo volume.

6. A chiunque è fatto divieto di detenere per il consumo all'aperto in luogo pubblico o ad uso pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ed anche non alcoliche, in contenitori di vetro o metallo, dalle ore ventidue alle ore sei nell'ambito della delimitazione dei centri abitati come definiti dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs.n.285 del 1992: in deroga al suddetto divieto, è consentita la detenzione di bevande contenute esclusivamente in bottiglia, nelle aree destinate a manifestazioni a ciò preventivamente autorizzate, fatta salva la possibilità per il Sindaco di apporre ulteriori deroghe o limitazione con specifica ordinanza.

Articolo 29 - Convivenza civile, vivibilità ed igiene, pubblico decoro

1. L'Amministrazione Comunale garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano i presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.

Articolo 30 – Obblighi di proprietari o possessori di immobili e di amministratori di condominio

1. Gli amministratori di condominio devono affiggere sul luogo di accesso al condominio, sulla parete esterna ed a fianco del portone di ingresso principale, una targa delle dimensioni di centimetri diciotto per tredici, riportante in alto a sinistra lo stemma del Comune di Campi Bisenzio ed al centro la dicitura "Comune di Campi Bisenzio" in caratteri di colore rosso. Sulla targa devono essere riportati le generalità, il domicilio ed il recapito telefonico nonché l'indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata dell'Amministratore del Condominio in caratteri blu. In

mancaza dell'Amministratore, a fianco del portone di ingresso principale è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'Amministratore.

2. Gli amministratori di condominio ovvero le persone che svolgono funzioni analoghe a quelle dell'Amministratore devono comunicare alla Polizia Municipale del Comune di Campi Bisenzio l'inizio ed il termine del loro incarico per ciascuno dei condomini amministrati entro tre giorni dal conferimento o dalla cessazione dello stesso.

3. Ciascuna unità immobiliare destinata a civile abitazione, esercizio pubblico, esercizio commerciale o attività imprenditoriale deve recare affisso sulla parete esterna ed a lato della porta di ingresso principale il numero civico assegnato dall'Amministrazione Comunale corredato dall'eventuale numero interno. Le unità immobiliari destinate a civile abitazione nonché gli edifici commerciali, industriali ed artigianali non avente una porta di ingresso accessibile al pubblico negli orari di apertura, devono installare sulla pubblica via a lato dell'ingresso principale una bottoniera con un campanello per ogni unità e l'indicazione dell'interno di riferimento di ciascuna unità: a fianco dell'indicazione del numero civico e dell'interno, potranno essere indicati le generalità delle persone che abitano o lavorano nell'immobile. L'indicazione delle generalità delle persone che abitano o lavorano nell'immobile non sono obbligatorie, ma qualora siano rese pubbliche, devono essere aggiornate alla situazione di fatto presente nell'unità immobiliare.

4. Nei casi di cui al comma 1, quando la protrazione del comportamento illecito può pregiudicare o compromettere significativamente l'interesse pubblico prevalente, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale procedono con la diffida di cui al Capo II del Titolo IX del Regolamento.

Articolo 31 – Sistema integrato di collaborazione tra Amministrazione Comunale e gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete, del decoro urbano e della sicurezza urbana

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove un sistema integrato di azioni per la prevenzione dei fenomeni d'illegalità, inciviltà e degrado, un'ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori degli esercizi commerciale e dei pubblici esercizi, quali luoghi di ritrovo ed aggregazione sociale ove condividere e favorire la conoscenza delle regole dettate in materia di civiltà ed educazione alla convivenza per la sicurezza sulle strade e la tutela del decoro e della quiete pubblica e privata..

2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati, abilitati alla

somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete, e in particolare:

a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro delle aree pubbliche, ad uso pubblico ed aperte al pubblico, invitando altresì gli stessi clienti ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei terzi;

b) svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'ingresso del locale in tema di tipo ed entità delle sanzioni previste per chi viola la normativa in materia di decoro, igiene, sicurezza urbana e disturbo alla quiete pubblica e privata;

3. I gestori delle attività disciplinata dal presente articolo hanno l'obbligo di mantenere le aree pubbliche, ad uso pubblico o aperte al pubblico, afferenti a i propri locali liberi, da ogni ingombro e rifiuto ricollegabile con l'attività svolta e di collocare all'interno dei locali, durante l'orario di apertura, idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Articolo 32 – Negozi ed articoli per soli adulti

1. Fatta salva la normativa in materia di commercio, la vendita di articoli erotici è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e che siano allestiti in maniera tale che non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2. Il gestore deve adottare ogni opportuna cautela atta ad evitare l'ingresso di minori di anni diciotto nei luoghi ove sono esposti gli articoli in parola. Anche nel caso in cui, oltre agli articoli di cui al comma 1, nell'esercizio siano posti in vendita anche altri articoli, il gestore deve salvaguardare comunque la necessaria riservatezza ed i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non direttamente visibili.

3. Nel rispetto delle norme penali speciali, all'interno degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica e di ogni altro esercizio operante vendita o distribuzione di supporti contenenti videogrammi, è vietata l'esposizione al pubblico di scritti, disegni, immagini, o altri oggetti che offendano la pubblica decenza.

Articolo 33 - Comportamenti vietati

1. Fatte salve le maggiori sanzioni e rilievi del Codice penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono in particolare vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla nettezza o al pubblico decoro o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, che potenzialmente offendano la pubblica decenza, come soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai

luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione;

b) affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;

c) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna su terreni pubblici o privati altrui o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;

d) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;

e) bivaccare sui gradini, scalinate o scale di accesso ai monumenti, dei luoghi destinati al culto o di importanza storica, architettonica o culturale;

f) tenere spettacoli o intrattenimenti per la cittadinanza o i turisti sulla soglia degli edifici, uffici, negozi e sedi di attività commerciali, artigianali e industriali antistanti alla pubblica via o sul suolo privato ad uso pubblico, salva previa autorizzazione espressa dell'Amministrazione Comunale nei casi previsti dall'ordinamento giuridico;

g) consumare nei luoghi indicati al punto e) in modo indecoroso o indecente, bevande o alimenti, stendere esporre o depositare in detti luoghi effetti personali, indumenti, abiti, sacchi a pelo, coperte, borse, valige, sacchi, arredamenti, suppellettili ed oggetti nuovi o usati e cose simili;

h) lavare i veicoli;

i) lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia tende, fari, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili debitamente autorizzati: tali oggetti ed arredi dovranno essere tenuti e mantenuti in buono stato e, in caso di inosservanza del presente obbligo, si avrà la decadenza del titolo autorizzatorio;

l) collocare volantini o simili sui veicoli in sosta sul suolo pubblico nonché nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto un cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore; il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche, senza che rechi intralcio o pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni; ai fini delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;

k) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;

l) entrare ed immergersi anche parzialmente nelle fontane, nelle vasche o nei lavatoi o servirsi di tali impianti nonché delle pubbliche fontane per lavarsi o lavare barili o altri oggetti;

m) lasciare aperti, dopo l'uso fattone, i rubinetti delle fontanelle pubbliche che siano munite di appositi apparecchi di chiusura;

n) derivare acqua dai lavatoi, fonti, ecc., mediante condutture di qualsiasi tipo;

o) utilizzare fuochi liberi o griglie (cd. "barbecues") bracieri, forni a legna o carbone o altro combustibile per abbruciare i prodotti dello sfalcio di erbe o di potatura piante e ramaglie, ovvero per cucinare alimenti e cibi che diffondono nell'abitato odori, miasmi, fumi, polveri, ceneri e simili, in quanto sprovvisti di cappe e condotte adeguati per l'allontanamento dei predetti prodotti della combustione;

p) battere, scuotere o spazzolare panni, tappeti e suppellettili di qualsiasi genere fuori dalle abitazioni, compresi cavedi o spazi comuni, tranne che nei casi e con le modalità sotto indicati:

1) quando le abitazioni siano provviste di terrazzi o balconi, soltanto all'interno di questi e comunque mai al di fuori del parapetto o dalla balaustra dei medesimi;

2) quando le abitazioni non siano provviste di terrazzi o balconi, dalle finestre prospicienti giardini, distacchi e cortili in disponibilità esclusiva, ma anche in questo caso soltanto da quelle finestre che sono meno in vista dalla pubblica strada o piazza;

q) procurare stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.

2. E' vietato scuotere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli o lungo le scale delle abitazioni quando ciò procuri pregiudizio, danno o molestia al vicinato.

3. Salvo quanto già previsto in materia dalla attuale legislazione dello Stato e in specie dall'articolo 689 del Codice penale su tutto il territorio comunale è vietata la :

a) somministrazione di bevande superalcoliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge n.125 del 30.3.2001, cioè aventi il contenuto alcolico superiore al 21% del volume, alle persone di età compresa tra sedici ed i diciotto anni;

b) vendita di bevande alcoliche alle persone minori di anni sedici.

4. Con riferimento al comma 4 del presente articolo, per vendita si intende sia il commercio al minuto della bevanda alcolica in un recipiente chiuso per asporto (quindi finalizzato alla consumazione non immediata del prodotto) sia quello effettuato per il consumo sul posto del prodotto utilizzando i locali e gli arredi con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.

5. La somministrazione di alcoolici è ammessa esclusivamente al prezzo unitario esposto sul listino prezzi.

6. Quando il protrarsi dei comportamenti illeciti può pregiudicare o compromettere significativamente l'interesse pubblico prevalente, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato, procede con la diffida di cui al Capo II del Titolo IX del Regolamento.

7. La reiterazione della stessa violazione per l'inosservanza del divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori configura il presupposto di abuso della licenza, previsto dall'articolo 10 del Regio Decreto n.773 del 18.6.1931 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e quindi l'ordine di sospensione dell'attività del pubblico esercizio nonché la revoca della licenza nei casi più gravi.

Articolo 34 – Emergenza idrica

1. L'Autorità Comunale può, in via permanente o temporanea, limitare, con ordinanza, l'utilizzo delle acque provenienti dall'acquedotto pubblico per motivi di carenza o emergenza idrica: in particolare, potrà essere fatto divieto di lavare veicoli, annaffiare orti e giardini, riempire piscine, e impegnare comunque l'acqua per usi diversi da quello strettamente domestico.

Articolo 35 - Stendimento di panni e biancheria

1. Fuori dall'ambito della delimitazione dei centri abitati come definiti dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs.n.285 del 1992, è consentito stendere biancheria o panni di ogni genere fuori dalle finestre o sui terrazzi prospettanti vie, piazze pubbliche e luoghi comunque aperti al pubblico, laddove i singoli regolamenti dei condomini lo consentono.

2. In tutte le località in cui, ai sensi del precedente comma 1, è consentito lo stendimento della biancheria e dei panni, con o senza limitazione di orario, esso deve effettuarsi soltanto da quelle finestre che prospettano le vie meno importanti o i distacchi.

3. In ogni caso gli oggetti esposti di cui al comma 1, devono comunque sottostare alle seguenti prescrizioni:

a) non devono sporgere più di cinquanta centimetri dal muro esterno delle case sopra il suolo pubblico, salvo che nelle zone da indicarsi con apposita deliberazione della Giunta comunale, nelle quali una maggiore sporgenza è resa necessaria da particolari esigenze dei luoghi medesimi e viene utilizzata per tradizione;

b) non devono avere altezza inferiore a metri tre dal suolo stradale, misurata dal lembo inferiore degli oggetti;

c) non devono produrre stillicidio;

d) non devono impedire la circolazione dell'aria né togliere la luce né recare incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o di quelle vicine.

4. Quando il protrarsi dei comportamenti illeciti può pregiudicare o compromettere significativamente l'interesse pubblico prevalente, se le iniziative di cui all'articolo 4 non hanno

risolto le criticità, gli addetti al Corpo di Polizia Municipale procedono con la diffida di cui al Capo II, Titolo IX del Regolamento.

TITOLO VI - QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 36 - Tutela della quiete pubblica e privata

1. Il Comune concorre ad assicurare il diritto costituzionalmente garantito alla salute tutelando la quiete e la tranquillità delle persone, quale presupposto della qualità della vita, della convivenza civile e della coesione sociale.

Articolo 37 – Esercizio di attività rumorose

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è vietato nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 7, ovvero 9 dei giorni festivi, porre in essere azioni o esercitare una attività, un'arte, un mestiere, che per il loro svolgimento producano comunque emissioni sonore, in ogni caso si deve usare ogni accorgimento per evitare che tali emissioni sonore siano distintamente percepite in altri ambienti, siano essi luoghi pubblici o private dimore.

2. Sono fatte salve le speciali autorizzazioni in deroga rilasciate dagli uffici comunali competenti.

3. Nei cantieri di lavoro edili e stradali l'uso di strumenti o macchine (ad esempio, escavatori, gru, martelli pneumatici, compressori, impastatrici) che producono vibrazioni e rumori è soggetto a specifica autorizzazione degli uffici comunali ai sensi ed agli effetti della normativa vigente in materia.

Articolo 38 - Locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili ed i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per i biliardi o altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati, anche attraverso interventi di insonorizzazione, in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere distintamente percepiti all'esterno nelle fasce orarie di cui all'articolo 37 "esercizio attività rumorose" del Regolamento.

2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone nelle fasce orarie indicate al precedente comma.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti possono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. In ogni caso nei luoghi di ritrovo di cui al comma 1, la propagazione di suoni da strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'articolo 40 "diffusori sonori in luogo pubblico o aperto al pubblico" del Regolamento.

5. L'Amministrazione comunale, a seguito di ripetute violazioni, accertate anche con provvedimento non definitivo, ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali.

Articolo 39 -Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private è vietato far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso altre abitazioni e/o verso l'esterno, nonché tenere comportamenti non consoni al rispetto ed alla tutela della garanzia di una buona convivenza civile, della vivibilità e del pubblico decoro.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni o suoni che, in quanto distintamente percepibili, possono creare molestie o disturbo ai vicini ed alla quiete pubblica non possono farsi funzionare nelle fasce orarie di cui all'articolo 37 "Esercizio attività rumorose" del Regolamento.

3. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale, e gli strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione sonora, devono essere utilizzati contenendo il volume e adottando tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini in modo tale da non essere distintamente percepibili nel vicinato arrecando molestia o disturbo agli stessi.

4. Per l'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, fatte salve le vigenti normative in materia di autorizzazione alle attività rumorose temporanee, debbono comunque essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo.

5. Salvo il caso di interventi di riparazione urgenti e indifferibili per evitare gravi pregiudizi, detti lavori sono vietati prima delle ore 7 e dopo le ore 23 nei giorni feriali e prima delle ore 9, interrompendo l'attività dalle ore 12 alle ore 15 e dopo le ore 23 nei giorni festivi.

6. Chiunque faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. E' vietato l'uso di strumenti musicali prima delle ore 8 e dopo le ore 22 nei giorni feriali e prima delle ore 9, interrompendo l'esecuzione dalle ore 12 alle

ore 15 e dopo le ore 22 nei giorni festivi, salva la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo strumento musicale è usato.

7. Gli allarmi degli antifurto delle abitazioni private, anche quando accidentalmente attivati per malfunzionamenti, guasti o errori, devono essere tarati con una durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno fissata in trenta secondi nell'arco temporale di massimo cinque minuti. I proprietari o detentori degli antifurto devono provvedere affinché gli impianti mal funzionanti o guasti possano all'occorrenza essere disattivati da persone di fiducia nel caso di loro prolungata assenza.

Articolo 40 - Diffusori sonori in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. E' vietato, fatto salvo specifico provvedimento autorizzatorio sindacale, l'uso di diffusori sonori nelle vie, piazze e spazi pubblici, anche se installati su veicoli in circolazione o in sosta o su aeromobili e natanti, ad eccezione delle fattispecie disciplinate nei seguenti commi.

2. L'uso di apparecchi e diffusori sonori, anche posti su veicoli, per effettuare annunci relativi a riunioni, conferenze, comizi, o altro, è consentito solo dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30; tale uso è comunque subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) l'uso di diffusori sonori non deve protrarsi oltre un'ora consecutiva per ogni singola manifestazione autorizzata;

b) i veicoli muniti di diffusori sonori non devono eseguire l'annuncio più di due volte nella stessa strada o piazza;

c) gli annunci devono essere fatti soltanto entro i limiti della zona interessata alla riunione o manifestazione;

d) i diffusori sonori devono in ogni caso essere usati a volume moderato e comunque il loro livello sonoro non deve superare i limiti fissati dalla legge;

e) i veicoli devono mantenere una velocità adeguata alle necessità del traffico e comunque tale da non recare intralcio al normale scorrimento dello stesso;

f) per la pubblicità elettorale si applicano le specifiche disposizioni vigenti in materia.

3. L'emissione sonora dei dispositivi di allarme-antifurto dei veicoli di cui all'articolo 155, comma 4, del Nuovo Codice della Strada deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.

4. Gli allarmi dei dispositivi antifurto installati nei negozi, laboratori, magazzini, depositi e altri simili locali limitrofi alle abitazioni residenziali sono soggetti alle regole indicate nel comma 7 dell'articolo 39 del presente Regolamento.

Articolo 41 – Saracinesche

1. Nelle fasce orarie di cui al comma 1 dell'articolo 37 “Esercizio attività rumorose” del Regolamento, la chiusura o apertura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per ridurre al minimo qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.

2. E' fatto altresì obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi mediante saracinesche di mantenere sempre queste ultime ed i loro accessori in ottimo stato di manutenzione, al fine di ridurre al minimo il rumore in caso di uso.

Articolo 42 - Fiere, mercati, sagre e festival

1. Durante lo svolgimento di fiere, mercati, sagre, festival, ed altre manifestazioni del genere che avvengono entro l'abitato, nelle fasce orarie di cui al comma 1 dell'articolo 37 “Esercizio attività rumorose” del presente Regolamento, è vietato l'uso di strumenti musicali, sirene, megafoni nonché di qualsiasi altro strumento che possa arrecare in qualunque modo, disturbo alla quiete del vicinato, salva previa autorizzazione espressa dell'Amministrazione Comunale nei casi previsti dall'ordinamento giuridico

2. Durante lo svolgimento di festival è consentito l'uso di megafoni soltanto per dare brevi avvertimenti al fine di evitare pericoli. In occasione di ricorrenze di particolare importanza l'uso di megafoni può essere consentito su autorizzazione dell'Amministrazione Comunale non oltre le ore 1.

Articolo 43 - Rumori da carico e scarico di merci

1. Nelle fasce orarie di cui al comma 1 dell'articolo 37 “Esercizio attività rumorose” del Regolamento le operazioni di carico e scarico delle merci o di altri oggetti in vicinanza dell'abitato devono essere effettuati con la massima cautela, in modo da non turbare la pubblica quiete.

Articolo 44 – Trasporto di materiali rumorosi

1. Nelle fasce orarie di cui al comma 1 dell'articolo 37 “Esercizio attività rumorose” del Regolamento, il trasporto di lastre, verghe, spranghe metalliche ed altri oggetti in vicinanza dell'abitato, deve essere effettuato in modo da attenuare quanto più possibile il rumore che ne deriva.

2. Chi effettua il trasporto degli oggetti suindicati deve quindi adottare gli accorgimenti idonei a ridurre al minimo il rumore.

Articolo 45 - Spettacoli, vetrine animate, vendite e simili

1. Salvo quanto stabilito dal vigente Regolamento per l'arte in strada, chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, vendite, aste, proiezioni o esporre avvisi di risultato, sportivi, o

altro, tali da essere uditi o visti dalla pubblica via e da richiamare l'attenzione dei passanti, provocando la formazione dei crocchi di clienti o spettatori, deve ottenere apposita autorizzazione del Sindaco, che può negarla quando gli assembramenti che possono conseguirne, recano intralcio alla circolazione in genere e disturbo alla quiete pubblica.

TITOLO VII- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL VERDE PUBBLICO.

Articolo 46 – Verde pubblico

1. Il Comune, fatte salve le disposizioni previste nel Regolamento a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini, nonché a tutela della convivenza civile, della vivibilità, del rispetto della quiete pubblica, dell'igiene e del pubblico decoro, garantisce la fruibilità degli spazi adibiti a verde pubblico, determinandone al contempo le corrette modalità di utilizzo.

Articolo 47 - Comportamenti vietati nei parchi e nei giardini pubblici

1. Nei parchi, ville e giardini pubblici, aree a verde pubblico in generale, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, è vietato:

a) danneggiare anche non intenzionalmente o comunque asportare, vegetazione, arbusti, piante, alberi, rami, cespugli, frutti e fiori;

b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata sia stanziale che migrante;

c) circolare con i veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

d) calpestare aiuole, siti erbosi, prati, giardini, quando non è consentito da appositi cartelli che si possa accedere o intrattenersi in tali luoghi ovvero non vi sia un'previa autorizzazione in deroga da parte degli uffici comunali competenti;

e) bivaccare o dimorare in tende o ripari di fortuna;

f) accendere fiamme libere, fuochi, bracieri, griglie, barbecue e bruciare qualsiasi materiale a qualunque scopo o titolo, quando non è consentito da appositi cartelli che si possa accedere o intrattenersi in tali luoghi ovvero non vi sia un'previa autorizzazione in deroga da parte degli uffici comunali competenti;

g) occupare impropriamente o comunque pregiudicarne il regolare previsto utilizzo, sedili o panchine, tavoli, giochi per bambini, campi da gioco e in genere, tutti gli spazi destinati alla libera fruizione da parte della collettività;

h) effettuare giochi, attività ricreative o sportive, raduni di qualunque tipo, che possano arrecare danno, molestia o pregiudizio per gli abitanti, alla cittadinanza o al Comune;

i) introdursi o trattenersi intenzionalmente all'interno delle recinzioni dei parchi e delle ville comunali quando questi sono chiusi al pubblico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), si applicano altresì alle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi di proprietà del Comune o nella disponibilità di questo Ente.

3. Apposito regolamento comunale disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate nelle località indicate nel comma 1.

Articolo 48 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, alle condizioni dettate in via generale dal presente Regolamento ed in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge, può consentirsi:

a) l'attività di noleggio biciclette, ciclo-carrozzelle, o altri simili veicoli a pedali;

b) l'attività di noleggio, ma a solo beneficio dei bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini da sella o trainanti piccoli calessi;

c) l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli per consentirne la visita del parco.

2. Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone prative.

3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1, lettera a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.

4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.

6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo dello stazionamento la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.

7. Oltre a quanto previsto al comma 1, può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante dell'ufficio competente. Al

medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed eventualmente, dei percorsi per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.

9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22.

10. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.

11. L'Amministrazione comunale può sospendere, anche temporaneamente le attività in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

TITOLO VIII - NORME PER I PASSEGGERI DEI MEZZI DI LINEA DI PUBBLICO TRASPORTO URBANO

Articolo 49 – Norme per i passeggeri dei mezzi di linea di pubblico trasporto urbano

1. Chiunque viaggia sui mezzi di linea di pubblico trasporto urbano di superficie, oltre a quanto disposto dalle leggi vigenti in materia dello Stato e della Regione e dal Regolamento di viaggio dell'azienda/società che esercisce il servizio, è tenuto al seguente comportamento:

a) ad essere in possesso di biglietto carnet -tessera o altro documento/ titolo valido di viaggio, da convalidare appena saliti in vettura e da esibire a richiesta del personale incaricato dei controlli in servizio ovvero da parte di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria;

b) ad esibire i titoli di viaggio nominativi a richiesta del personale ispettivo ovvero degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, unitamente ad un documento d'identità o equipollente;

c) a custodire ed esibire i titoli di viaggio validi, anche per gli aspetti fiscali connessi, a richiesta del personale incaricato dei controlli in servizio ovvero degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, anche dopo la discesa e in corrispondenza della fermata/ capolinea dei mezzi pubblici e fino a 100 metri di distanza dalla stessa;

d) fornire le proprie generalità nel caso in cui risulti al controllo sprovvisto di titolo di viaggio valido: i passeggeri che non dichiarano la propria identità ovvero dichiarano al pubblico ufficiale una falsa identità personale incorrono anche nell'applicazione di sanzioni previste dal codice penale.

2. Al momento della convalida del titolo di viaggio, il passeggero deve altresì accertare l'esattezza della stampigliatura apposta dalla macchina oblitratrice sul documento di viaggio; in caso errata o mancata convalida, il passeggero ha l'obbligo di avvisare il conducente del mezzo pubblico ovvero la compagnia di trasporto. Se il passeggero utilizza un servizio del tipo "Mobile Ticketing System" ed acquista un "biglietto mobile" tramite un messaggio inviato con lo "Short Message

Service (S.M.S.)", si considera privo di biglietto se sale in vettura prima di aver ricevuto sul proprio telefono cellulare il messaggio di risposta con il codice di validità da parte della compagnia di trasporto, che dovrà esibire al momento del controllo sullo schermo dell'apparecchio utilizzato.

TITOLO IX - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I – Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori

Articolo 50 - Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal Regolamento, si applicano le disposizioni del combinato disposto della Legge n.689 del 24.11.1981 nonché dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, salva diversa disposizione di legge.

2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981.

3. La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 16 della Legge n. 689/81, e s.m.i., all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista dal comma 1, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma 2.

4. Sono fatte salve le diverse disposizioni di legge statale o regionale.

5. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento possono, entro il termine di trenta giorni dalla data delle contestazione o notificazione della violazione, far pervenire all'Amministrazione Comunale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

6. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 24.11.1981 è individuata nella Direzione competente per materia, ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi - I Parte, del Comune di Campi Bisenzio.

7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Regolamento sono destinate al Comune ed utilizzati dalla Polizia Municipale per interventi mirati al contrasto del degrado urbano e dell'illegalità nonché alla tutela della sicurezza urbana.

8. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è in via prioritaria la Polizia Municipale. Sono competenti altresì tutti gli altri soggetti addetti al controllo ai

sensi dell'articolo 13 della legge n.689/1981, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e gli agenti di polizia amministrativa individuati dalla legge dello Stato o della Regione.

9. Il Sindaco, con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, o ad altri soggetti terzi tra quelli indicati dall'articolo 3 del Regolamento, le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme stabilite da questo.

10. Il Comune di Campi Bisenzio è titolare, nelle materie di propria competenza attribuite agli Enti Locali in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, di funzioni di vigilanza e dei connessi poteri di accertamento di cui all'articolo 13 della Legge 689 del 1981 e conseguentemente così esercita, ex articolo 117, comma 6, della Costituzione, la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento di dette funzioni e poteri di accertamento.

Articolo 51 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 1, lett.g), 11, commi 2 e 3, 30, comma 3, 33, comma 1 lett.p), 35, comma 3, 41, comma 1, 47, comma 1, lett. d) e g), del presente Regolamento Comunale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25,00 euro a 500,00 euro.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 27, comma 1, 30, comma 2, 33, comma 1 lett.d), 43 e 44, comma 1, del presente Regolamento Comunale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

3. Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento Comunale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80,00 euro a 500,00 euro.

4. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80,00 euro a 500,00 euro. Alla stessa sanzione soggiace chi non ottemperi alle prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune, privi di specifica sanzione.

5. Qualunque titolo autorizzatorio previsto dal presente regolamento deve essere sempre ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi a tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

6. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'articolo 55 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si

sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80,00 euro a 500,00 euro.

7. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n.689 e del D.P.R. 29 luglio 1982, n.571. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689,, è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolge qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80,00 euro a 500,00 euro.

Articolo 52 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori ed ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

1. L'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali dove si svolge l'attività. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo parametrato al solo danno emergente.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia sospeso o revocato.

Articolo 53 - Sequestro cautelare propedeutico alla confisca. Attività di accertamento

1. E' sempre consentito il sequestro cautelare propedeutico alla confisca, ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge n. 689 del 24.11.1981 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 29.7.1982.

2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria indicata dal comma 1 dell'articolo 51 del Regolamento.

3. Per il pagamento in misura ridotta si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e 3 del predetto articolo.

Articolo 54 - Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni

1. Oltre che nei casi già previsti in ogni singola parte del presente Regolamento, senza pregiudizio alcuno per le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie ove previste, sempreché il comportamento illecito sia riconducibile all'ipotesi di "abuso" del relativo titolo autorizzatorio, il Sindaco può sospendere, revocare o dichiarare decadute le autorizzazioni, concessioni o licenze.

2. Il Sindaco può disporre la sospensione per i seguenti motivi:

a) per mancato risarcimento dei danni recati al patrimonio comunale, derivanti dalla gestione ovvero conduzione dell'attività oggetto di autorizzazione, concessione o licenza, fermo restando l'attivazione delle iniziative rivolte al recupero del danno prodotto;

b) per morosità nel pagamento delle tasse e tributi comunali dovute dal titolare delle autorizzazioni o concessioni.

La durata della sospensione non potrà mai superare il termine temporale massimo di 10 (dieci) giorni consecutivi, festività ed festività infrasettimanali comprese, e, salvo che non sia specificatamente e diversamente indicato nel provvedimento amministrativo, l'efficacia della sanzione decorre dal giorno successivo dalla data di notifica, a termini di legge, del provvedimento stesso all'interessato.

3. Il Sindaco può disporre la revoca per i seguenti motivi:

a) per ragioni di incolumità, decoro ed estetica o utilità, quando non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali venne subordinato il rilascio del relativo titolo autorizzatorio;

b) per trasformazione del servizio al quale si riferiscono;

c) per perdita, da parte del titolare dei requisiti richiesti per il rilascio;

d) per gravi e ripetute infrazioni da parte del titolare o dei suoi rappresentanti o commessi, alle norme dei regolamenti comunali che disciplinano la materia oggetto delle autorizzazioni o concessioni.

La revoca, salvo che non sia specificatamente e diversamente indicato nel provvedimento amministrativo, esplica i propri effetti dal giorno successivo dalla data di notifica, a termini di legge, del provvedimento stesso all'interessato.

4. Il Sindaco può disporre la decadenza per i seguenti motivi:

a) per abbandono da parte del titolare dell'attività alla quale l'autorizzazione o concessione si riferisce;

b) per l'esercizio dell'attività a mezzo di persone non autorizzate.

La decadenza opera di pieno diritto al verificarsi delle inosservanze di cui al comma precedente, ultimo periodo, lettere a) e b) e viene dichiarata dal Sindaco con pari decorrenza.

CAPO II - Diffida

Articolo 55 - Diffida

1. Quando sono violate le norme del Regolamento e la protrazione del comportamento illecito può pregiudicare o compromettere significativamente l'interesse pubblico prevalente, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato, provvede con la formale diffida nei confronti del trasgressore e/o dell'obbligo solidale.

2. La diffida di cui al comma 1 è notificata nelle mani del trasgressore e/o del soggetto obbligato solidale, previa identificazione dello stesso, in forma scritta. Il soggetto diffidato deve essere maggiorenne. Se trattasi di soggetti minori di età o incapaci, la diffida è rivolta e consegnata, con notifica a chi è tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace.

3. Nella diffida formale deve essere chiaramente indicato il motivo a sostegno, il termine ad adempiere, le conseguenze per l'inottemperante.

Articolo 56 - Sanzioni per gli inottemperanti alla diffida

1. Per gli inottemperanti alla diffida si applicano le sanzioni previste per chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico e d'igiene, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 650 del codice penale.

CAPO III – Procedure di rimessa in pristino

Articolo 57 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 55 del Regolamento. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato, previa emanazione di ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Articolo 58 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore, ed invia copia del verbale con specifico rapporto alla Direzione competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato, o vi ottemperi oltre i termini previsti, si è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 55 del Regolamento. In caso di mancata ottemperanza, si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato, previa emanazione di ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54 Testo Unico Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Articolo 59 - Rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi del Sindaco

1. Ogniqualvolta dalla norma è fatto riferimento ad autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi e simili del Sindaco, si deve intendere che la competenza alla sottoscrizione del provvedimento amministrativo è del responsabile preposto al Settore comunale competente per il rilascio dei predetti titoli, individuato con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del Regolamento.

Articolo 60 - Abrogazioni

1. Il precedente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 5 maggio 1961, e successive integrazioni e modificazioni, è abrogato.

Articolo 61 - Adeguamento disposizioni vigenti

1. Ogni disposizione contenuta negli altri regolamenti comunali e nei provvedimenti o nelle ordinanze del Sindaco che già faccia eventuale riferimento al Regolamento di Polizia Urbana di cui al precedente articolo 60, deve essere adeguata agli articoli e commi di questo Regolamento dalla data di abrogazione del medesimo.

2. Ogni richiamo a leggi dello Stato o della Regione Toscana contenuto nel presente Regolamento è da intendersi riferito a quelle vigenti ed alle loro successive eventuali modificazioni e/o integrazioni, fatta salva l'ipotesi che la norma di legge successiva renda incompatibile o in contrasto la norma contenuta nel presente Regolamento che sarà in tal caso disapplicata.

Articolo 62 - Informazioni al Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale sarà informato annualmente circa il numero delle segnalazioni prevenute da cittadini, dei controlli e degli accertamenti effettuati.

2. Il Consiglio Comunale sarà altresì informato annualmente delle attività specifiche relative agli articoli 5, comma 1; 6, comma 2; 14; 15; 26, commi 5 e 6; 32, comma 1, lettere c), e) ed f); 36, comma 1; 37, comma 1; 49, comma 6; 53, comma 2, del Regolamento.

Articolo 63 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana andrà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Campi Bisenzio ai sensi di legge.